



Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali dell'Organo di Revisione.
N. Documento: 6/2021

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese

Verbale N: 6/2021

Data della seduta istruttoria: 04/05/2021 Luogo della seduta istruttoria Sede del Revisore

Ora Inizio seduta: 16,00 Ora Fine seduta: 16,55

Verbale n. 6 del 04/05/2021

Oggetto: Parere sul Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del Canone unico

L'organo di revisione ha esaminato la documentazione più avanti elencata

PRESENTA

Il seguente parere.

Il Revisore Unico






Verbale n. <u> 6 </u> Data <u> 04/05/2021 </u>	OGGETTO: Parere sul Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del Canone unico
---	--

L'anno 2021, il giorno 4. del mese di maggio, alle ore 16,00 l'organo di revisione economico finanziaria ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'istituzione provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 160/2019;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento in oggetto, con la quale si prevede l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone unico, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo I, da comma 816 a comma 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio per come segue:

- PEC giunta in data 27/04/2021 contenente la proposta di delibera;
- PEC inviata dal Revisore in data 04/05/2021 con richiesta informazioni;
- PEC giunta in data 04/05/2021 di riscontro alla richiesta del Revisore.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che nel prossimo bilancio di previsione 2021/2023, non dovranno più apparire le entrate relative alle seguenti risorse:

- tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
- imposta comunale sulla pubblicità,
- diritto sulle pubbliche affissioni,
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Inoltre, le risorse relative alle entrate appena elencate dovranno confluire in un unico capitolo la cui misura dovrà «assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

- gli Uffici, nel predisporre la proposta di delibera per l'approvazione del Regolamento non hanno inteso fissare alcuna misura della tariffa, ritenendo doversi applicare l'art 30 del Regolamento medesimo, che prevede che le tariffe saranno approvate con deliberazione di Giunta ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (v. Nota Prot. 2611 del 04/05/2021).;
- agli atti trasmessi al Revisore per l'acquisizione di questo parere non vi è alcuna evidenza che l'applicazione del nuovo Regolamento possa "assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone".

Verificato, inoltre, il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (v. *Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali n. 2 funzioni dell'organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza - febbraio 2019*).

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

4

parere NON FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al Regolamento comunale per l'istituzione provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 160/2019, in quanto non viene in alcun modo fornita evidenza della necessaria invarianza del gettito del nuovo canone rispetto a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.

La seduta si è conclusa alle ore 16.55

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
